



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90

OGGETTO: Approvazione elenco Gruppo "Comune di Villafalletto" ed elenco degli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **03** del mese **ottobre** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
TIBLE Bruno	Assessore		X
ROSSO Laura	Assessore	X	
		2	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione elenco Gruppo “Comune di Villafalletto” ed elenco degli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Considerato che:

- con il D.lgs. 118/2011 tutti gli enti territoriali si conformano ai principi del novellato D.Lgs. 118/2011 che prevedono, tra l'altro, l'adozione del bilancio consolidato;

Ravvisato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 22.12.2017 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adempimento di cui in oggetto con l'approvazione degli elenchi degli enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Villafalletto” e di quelli interessati al perimetro di consolidamento;

Constatata la necessità di provvedere al primo aggiornamento di tali predetti elenchi a seguito di alcune diverse e ulteriori valutazioni e interpretazioni in merito alle norme di riferimento;

Preso atto che, in sintesi, la normativa contenuta del D.Lgs. 118/2011 prevede che:

- gli enti territoriali redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il “Gruppo dell'Amministrazione pubblica”;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (punto 3.1 dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 c.d. principio contabile applicato del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti facenti parte del gruppo “amministrazione pubblica” è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne del gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- l'amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Ricordato che sulla base di quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, c.c. principio applicato del bilancio consolidato, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2. gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche del settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche del settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessioni stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti di liquidazione.
3. gli enti strumentali partecipati di un 'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende dei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A

decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipate è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione del gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Considerato altresì che al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui l'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti/società nei casi di:

- a) "irrilevanza" ovvero nei casi in cui le quote di partecipazione siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata, salvo il caso dell'affidamento diretto, o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici;
- b) "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Rilevato che:

- la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate
- l'art. 11-ter comma 3 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che gli enti strumentali sono distinti dalle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni di bilancio:
 - a. servizi istituzionali, generali e di gestione;
 - b. istruzione e diritto allo studio;
 - c. ordine pubblico e sicurezza;
 - d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
 - e. politiche giovanili, sport e tempo libero;
 - f. turismo;
 - g. assetto del territorio ed edilizia abitativa;
 - h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
 - i. trasporti e diritto alla mobilità;
 - j. soccorso civile;
 - k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
 - l. tutela della salute;
 - m. Sviluppo economico e competitività;
 - n. politiche per il lavoro e la formazione professionale;
 - o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
 - p. energia e diversificazione delle fonti energetiche;
 - q. relazioni internazionali;
- l'art. 11-quater comma 3 stabilisce che le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;
- l'art. 11-quinques comma 2 stabilisce che le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;

Valutato, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 118/2011, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato;

RITENUTO conseguentemente di definire gli elenchi inerenti sia gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica, sia gli enti da considerare nel Bilancio consolidato;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:
 - l'elenco del Gruppo "Comune di Villafalletto", allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - l'elenco degli Enti/Società, allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ricompresi nel perimetro di consolidamento;
2. di demandare al Responsabile del settore Finanziario l'esecuzione del presente provvedimento;
- 3.

DELIBERA

Con successiva votazione, unanime e favorevole, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del Dlgs. 267/2000, per accertata urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe

L'ASSESSORE

f.to ROSSO Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24.10.2018 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot. 6790 in data 24.10.2018 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. _____ in data _____

alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. _____ in data _____

al Difensore Civico con lettera prot. _____ in data _____

al Tribunale di _____ con lettera prot. _____
in data _____

_____ con lettera prot. _____
in data _____

li 24.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 03.10.2018

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

Li 24.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario